



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA *ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al N. 858/2010 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato

PROMOSSA DA

MONTENEGRO GIUSEPPE, con il patrocinio dell'Avv.to PULIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NAPOLI, 61 CATANIA
NICOLOSI FRANCESCO, con il patrocinio dell'Avv.to PULIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NAPOLI, 61 CATANIA
VALORE SALVATORE, con il patrocinio dell'Avv.to PULIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NAPOLI, 61 CATANIA
COLONNA INNOCENZIO, con il patrocinio dell'Avv.to PULIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NAPOLI, 61 CATANIA
D'ANGELO ANNA, con il patrocinio dell'Avv.to PULIATTI ANTONIO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NAPOLI, 61 CATANIA

RICORRENTE

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA , con il Patrocinio dell'Avv.to MORINA FILIPPA MARIA LUISA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA SANTA MARIA LA GRANDE N. 5 95100 CATANIA

RESISTENTE/I





Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell'Ufficio di Giudice del Tribunale di Catania in data 16 maggio 2012, che il carico del ruolo assegnatogli era pari, a tale data, a circa 2530 procedimenti ordinari pendenti (oltre i procedimenti speciali), che solo nel triennio 16 maggio 2012 – 30 agosto 2015, anche a causa delle gravi carenze di organico, risultano assegnati allo scrivente circa 5445 procedimenti sopravvenuti, che la presente Sezione è stata già dichiarata sede a copertura necessaria, che il Presidente del Tribunale, con nota 3.12.2012 (prot. N. 6635/12U) indirizzata per conoscenza anche al C.S.M., al Presidente della Corte di Appello e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, rilevata la particolare insufficienza della pianta organica, ha chiesto al Ministero della Giustizia l'aumento della stessa per almeno ulteriori "10 unità", che fino ad oggi nessun aumento dell'organico è stato disposto da chi di competenza; che la presente causa, in assenza di effettive ragioni di urgenza ed indifferibilità, a seguito del processo di riordino del ruolo disposto dallo scrivente magistrato già in data 6 aprile 2013, è stata differita fino all'odierna udienza al fine di consentire lo smaltimento dell'arretrato ovvero sia delle cause di più risalente iscrizione rispetto a quella odierna e per garantire la quanto più celere trattazione delle cause che presentano caratteri di indifferibilità, quali quelle aventi ad oggetto licenziamenti e simili.

All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti ricorrenti indicate in epigrafe, medici di assistenza primaria che svolgono attività nella forma associativa di gruppo dal 9 febbraio 2006, hanno adito questo ufficio, al fine di sentire dichiarare il loro diritto alla percezione dei compensi annui forfettari maturati negli anni 2006 e 2007, secondo quanto prescrive l'Accordo collettivo nazionale del 20 gennaio 2005, all'art. 59 lett. B, co. 4, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Si è costituita l'azienda resistente chiedendo il rigetto della domanda, evidenziando che, a seguito dell'accordo regionale afferente all'Accordo collettivo nazionale del 2005 invocato, pubblicato sulla G.U.R.S. del 28.9.007, le indennità richieste risultano subordinate alla tempestiva proposizione delle istanze di partecipazione, siccome regolate dallo specifico bando pubblicato sulla G.U.R.S. del 11.1.2008.





Avendo i ricorrenti formulato istanza in data 26 novembre 2007, mediante atto di diffida, dopo la pubblicazione del citato accordo regionale, nulla spetterebbe ai medesimi.

La causa, di natura documentale, è stata trattenuta oggi per la decisione, previa concessione di termini per note.

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto va evidenziato, come già rilevato dalla Difesa delle parte ricorrenti, che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo non risultano oggetto di alcuna specifica contestazione.

Risulta, dunque, provato che, a decorrere dal 9 febbraio 2006, le parti ricorrenti, medici di base, hanno svolto la propria attività in forma di medicina di gruppo, ai sensi dell'Accordo collettivo dagli stessi invocato e che, per gli anni in questione, non risultano superate le soglie previste dall'articolo 59, lett. B), co. 8, Accordo cit., oltre le quali viene preclusa la possibilità di riconoscere i compensi richiesti.

Non risulta, neppure contestata la vigenza, per gli anni 2006 e 2007, dell'Accordo collettivo nazionale in questione, subordinata, del resto, al recepimento dello stesso da parte della Conferenza Stato Regioni (v. art. 11 Accordo cit.), avvenuto il 23 marzo 2005.

Così stando le cose, il compenso richiesto risulta dovuto ai sensi dell'art. 59, lett. B), 4 co., Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2005, il quale dispone che *“in attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, ..., ai medici che svolgono la propria attività in forma di medicina di gruppo è in forma di medicina in rete, a partire dall'1.1.2005, è corrisposto un compenso forfettario annuo per ciascun assistito incarico nella misura, rispettivamente, di euro 7 e di euro 4,7”*.

L'art. 54, comma 4, lett. s), dell'Accordo inoltre prevede che gli effetti economici derivanti dalla costituzione delle forme associative dell'assistenza primaria decorrono





dal ricevimento, da parte dell'azienda sanitaria, dell'atto costitutivo, nel caso di specie pacificamente trasmesso il 9 febbraio 2006.

Spettano, pertanto, i ricorrenti importi dovuti a decorrere da tale data, per l'anno 2006 e 2007.

A nulla può rilevare l'Accordo regionale citato dalla parte convenuta, e neppure prodotto agli atti, asseritamente pubblicato in G.u.r.s. il 28.9.007, posto che tale accordo, come comprova la successiva efficacia del bando attuativo pubblicato in G.u.r.s. il 11.1.2008, ha spiegato effetti dal 1.1.2008 e considerato che lo stesso art. 59, lett. B), 4 co., Accordo Collettivo Nazionale del 20 gennaio 2005, disponeva nella materia “*in attesa*” dei nuovi accordi regionali.

Risulta, pertanto, irrilevante la data di formulazione della diffida presentata dalle parti ricorrenti (che non va intesa come istanza di partecipazione alle procedure introdotte dall'accordo regionale del 2007, ma come mero atto di messa in mora per gli emolumenti già maturati), posto che i pagamenti richiesti risultano dovuti, in forza di quanto prescrive l'art. 59 ACN 2005 ed a decorrere dall'atto di ricevimento dell'atto costitutivo (art. 54, comma 4, lett. s), ACN 2005), evento avvenuto, come detto, il 9.2.2006.

Non risultando oggetto di contestazione i conteggi e gli importi analiticamente indicati in ricorso, e risultando pertanto sovrabbondante ogni ulteriore verifica contabile, l'azienda convenuta va quindi condannata al relativo pagamento, oltre gli accessori, come per legge.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto:





CONDANNA parte convenuta al pagamento delle somme chieste in ricorso e, dunque:

- €.7.739,05, oltre accessori, come per legge, in favore del dott. MONTENEGRO Giuseppe;
- €.12.349,85, oltre accessori, come per legge, in favore del dott. VALORE Salvatore;
- €.9.626,39, oltre accessori, come per legge, in favore del dott. NICOLOSI Francesco;
- €.6.895,53, oltre accessori, come per legge, in favore del dott.ssa D'ANGELO Anna;
- €.5.280,54, oltre accessori, come per legge, in favore del dott. COLONNA Innocenzio;

CONDANNA, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore dei ricorrenti, che si liquidano in complessivi €.4.500, per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge.

Così deciso e pubblicato, in Catania, 25/01/2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. M. FIORENTINO

